



Numero registro generale 1930/2022

Numero sezionale 9643/2022

Numero di raccolta generale 33751/2022

Data pubblicazione 16/11/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta da:

Oggetto

LORENZO ORILIA - Presidente -
ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere -
ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -
GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere -
CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

COMPENSI
AVVOCATO

Ad. 20/10/2022 -
CC

R.G.N. 1930/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1930-2022 proposto da:

(omissis) , difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.;

- ricorrente -

contro

(omissis) , (omissis) , rappresentate e difese dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2042/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/08/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.



FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'avvocato (omissis) propone ricorso articolato in unico motivo, distinto in due sottoparagrafi, avverso la sentenza n. 2042/2021 della Corte d'appello di Bologna.

2. Resistono con controricorso (omissis) ed (omissis).

3. La Corte d'appello di Bologna ha respinto l'appello proposto da (omissis) contro la sentenza n. 538/2014 del Tribunale di Parma, la quale aveva rigettato la domanda dello stesso (omissis) per ottenere da (omissis) (erede di (omissis)) ed (omissis) (tutrice di (omissis)) il pagamento del compenso professionale relativo ad una controversia civile nella quale aveva assistito, insieme ad altri due avvocati, il (omissis) e la (omissis) nei confronti di (omissis) s.p.a. Il Tribunale di Parma con la sentenza n. 538/2014 affermò che le risultanze istruttorie avevano rivelato che i tre avvocati avevano pattuito un unico compenso da suddividere in parti uguali e che il (omissis) non avesse comunque dato prova di aver concordato con i clienti un onorario di importo superiore a quello determinato a carico della soccombente nel giudizio civile dove era stata svolta l'attività difensiva. La sentenza di primo grado non pronunciò invece sulla domanda riconvenzionale risarcitoria per inadempimento, pari ad € 22.500,00, avanzata da (omissis) ed (omissis).

L'avvocato (omissis) propose appello sia sul merito della lite sia sulla condanna alle spese subita nella sentenza di primo grado, lamentando la mancata compensazione per la soccombenza delle convenute sulla domanda riconvenzionale risarcitoria di € 22.500,00. La Corte d'appello, in punto di spese, ha ritenuto che



il Tribunale non avesse proprio esaminato la domanda riconvenzionale delle convenute, che di tale omessa pronuncia non poteva lamentarsi il (omissis), che la riconvenzionale non poteva dirsi implicitamente rigettata e che perciò la statuizione di condanna alle spese dell'attore adottata dal primo giudice era corretta.

L'unico motivo del ricorso dell'avvocato (omissis) deduce la violazione, mancata/errata applicazione degli artt. 346, 306, 91 e 92 c.p.c., in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere atto della rinuncia di (omissis) e (omissis) alla riconvenzionale, non avendo impugnato l'omessa pronuncia di primo grado al riguardo, oppure avrebbe dovuto intendere la stessa riconvenzionale implicitamente rigettata, in entrambi i casi pervenendo al rilievo della soccombenza reciproca tra le parti e quanto meno alla compensazione delle spese.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria.

Il motivo di ricorso non supera lo scrutinio ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

Si configura la violazione del precetto di cui all'art. 91 c.p.c. - che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione consentiti dal successivo art. 92 c.p.c. - allorché il giudice ponga le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa.

E' pacifico in giurisprudenza che la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ra-



gione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (ex multis, Cass. Sez. Unite, 15 luglio 2005, n. 14989).

E' altrettanto consolidato l'orientamento secondo cui la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano parimenti nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014, n. 2149; Cass. Sez. 2, 20/12/2017, n. 30592).

Pur ad intendersi, dunque, rigettata o rinunciata la domanda riconvenzionale proposta da (omissis) ed (omissis)

, non è sindacabile in sede di legittimità come violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. la decisione del giudice di merito di non procedere alla compensazione tra le parte delle spese di lite per soccombenza reciproca.

Ancora nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il ricorrente evidenzia che il "*cuore del ricorso*" è dato dalla violazione degli artt. 346 e 306, comma 4, c.p.c., ma con ciò incorre nell'evidenziato erroneo presupposto interpretativo in base al quale (omissis) e (omissis) sarebbero state implicitamente soccombenti (seppur comunque in relazione di reciprocità con l'avvocato (omissis)) per il sol fatto che la loro domanda riconvenzionale non era stata esaminata dal Tribunale



e le convenute avevano prestato acquiescenza a tale omessa pronuncia.

Va così enunciato il seguente principio:

è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte e non riproposta in appello, sotto il profilo che l'eventuale rigetto di essa avrebbe potuto portare ad un possibile diverso e più favorevole regolamento delle spese giudiziali, in quanto tale omessa pronuncia, che non depone per un implicito rigetto, comunque non incide sulla soccombenza dell'attore e non gli arreca alcun concreto pregiudizio, né l'acquiescenza prestata dal convenuto alla sentenza di primo grado può qualificarsi come espressa rinuncia agli effetti di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c. (Cass. Sez. 2, 18/12/1964, n. 2915; Cass. Sez. 2, 29/12/1971, n. 3768; Cass. Sez. 5, 27/01/2017, n. 2047).

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alle controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 20 ottobre 2022.

Il Presidente

LORENZO ORILIA

